

Università degli Studi di Verona - Facoltà di Scienze Motorie
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE
CORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

MATERIALE DIDATTICO INTEGRATIVO

APPUNTI IN TEMA DI:

BENI PUBBLICI

Patrimonio indisponibile

È il complesso di particolari beni di proprietà della P.A., detti patrimoniali, che, essendo destinati al soddisfacimento di un interesse pubblico, sono sottoposti ad un regime giuridico differente da quello dei beni privati e che infatti compongono, insieme ai beni del demanio, i c.d. beni pubblici (artt. 822 ss. c.c.). Si distinguono da questi ultimi i beni patrimoniali disponibili, che costituiscono una categoria residuale, comprensiva di tutti gli altri beni di proprietà della P.A., e che sono soggetti alle comuni regole civilistiche: il denaro, i crediti, le azioni e, in generale, ogni bene che non sia destinato a un pubblico servizio.

A differenza dei beni demaniali, i beni patrimoniali indisponibili appartengono a qualunque ente pubblico e possono essere sia beni immobili che beni mobili. La loro caratteristica è quella dell'indisponibilità, nel senso che non possono essere sottratti alla loro **destinazione pubblica**, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. Di conseguenza, mentre alcuni di essi non possono essere alienati (ad esempio, le foreste o le miniere), per altri l'alienazione è possibile, purché tale alienazione non comporti la sottrazione alla destinazione pubblica (se, ad esempio, i beni vengono dati ad un altro ente pubblico dove essi continueranno a svolgere la medesima funzione) oppure nel caso che essi non siano più servibili ai fini pubblici (ad esempio, gli arredi dei pubblici uffici possono essere alienati soltanto dopo essere stati dichiarati fuori servizio). Sono soggetti ad usucapione soltanto relativamente al tempo in cui non assolvano alla loro funzione pubblica e non sono suscettibili né di pignoramento né di espropriazione forzata.

Si è soliti suddividere i beni del patrimonio indisponibile in due categorie, a seconda che essi svolgano un'utilità pubblica per la loro stessa natura oppure a seguito di una precisa destinazione. Nella prima categoria troviamo, a titolo esemplificativo, le miniere, le cave, le torbiere, le foreste (che appartengono alle Regioni, salvo i parchi statali) e le cose di interesse storico, artistico o archeologico non demaniali; mentre nella seconda categoria rientrano i beni militari non demaniali (ad esempio, gli automezzi, le armi, gli aeroplani) e tutti i beni destinati ad un pubblico servizio, come gli edifici sede di pubblici uffici ed i loro arredi.

Demanio

I beni demaniali appartengono soltanto allo Stato, alle Regioni, alle Province o ai Comuni e sono costituiti unicamente da beni immobili o da universalità di mobili. Non possono essere alienati ad alcun titolo, salvo trasferimenti tra enti territoriali che non pregiudichino la demanialità del bene, non sono soggetti ad usucapione e non sono suscettibili né di pignoramento né di espropriazione forzata.

Si suole suddividere i beni del demanio in due categorie, a seconda che essi siano necessariamente demaniali per la loro stessa natura oppure che lo siano in quanto appartengano ad un ente titolare di demanio. Nella prima categoria, che costituisce il cosiddetto demanio **necessario**, rientrano i beni, per lo più statali, destinati alla difesa nazionale (demanio militare: fortezze, aeroporti militari, installazioni missilistiche etc.) e quelli connessi con il mare (demanio marittimo: le spiagge, le lagune, i porti etc.) o con le acque dolci (demanio idrico: i fiumi, i ghiacciai, le sorgenti etc.). Nella seconda categoria, che costituisce il cosiddetto demanio **accidentale o eventuale**, rientrano invece quei beni che possono anche essere di proprietà di altri enti o di soggetti privati, ma che in tal caso, non soddisfacendo ad un'utilità pubblica, seguono il normale regime giuridico dei beni privati: tali sono le strade, gli aeroporti, gli acquedotti e gli immobili o le universalità di mobili (ad esempio, una pinacoteca) di interesse storico, artistico o archeologico, nonché tutti i beni che la legge prevede debbano essere ricompresi in tale categoria (ad esempio, i cimiteri ed i mercati di proprietà del Comune).

L'uso dei beni demaniali può essere collettivo, nel senso che tutti hanno diritto ad usarli nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (come per le spiagge o le strade), riservato (come nel caso del demanio militare) oppure particolare, quando viene riconosciuto con una concessione soltanto ad un soggetto il diritto di uso, che può essere anche esclusivo (ad esempio, se viene concesso ad un ristoratore di mettere i propri tavolini sulla pubblica piazza, dietro pagamento di un'apposita tassa).

La perdita del carattere di demanialità (sdemanializzazione) può avvenire attraverso una previsione di legge, potendo una fonte primaria contravvenire alla disciplina dettata dal codice civile, oppure, quando è possibile in relazione alla natura del bene, attraverso un atto di declassificazione da parte dell'autorità competente, che dichiara non più esistente la destinazione pubblica (ad esempio, un'antica fortezza militare ormai inutilizzabile a scopi bellici).